



Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA) - APS
C/O Fidaf via Livenza, 6 00198 Roma
C.F. 04336801008
sito web: www.sigea-aps.it
PEC: info@pec.sigeaweb.it
e-mail: info@sigeaweb.it
RUNTS Lazio n. 3591

Commissione Giustizia della Camera dei deputati
c.a. Presidente **on. Ciro Maschio**,
Email com_giustizia@camera.it

Roma, 29 settembre 2026
Prot. U019/2026/sigea

OGGETTO: Contributo della SIGE-APS alla Proposta di Disegno di Legge recante “Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali” (C 3068).

In relazione al cortese invito ricevuto, la scrivente associazione Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA)-APS trasmette in allegato le proprie proposte di integrazione e modifica al testo del Disegno di Legge in epigrafe, formulate nel pieno rispetto del principio di invarianza finanziaria.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento o audizione sul tema.

Distinti saluti,

Presidente SIGEA-APS
Antonio Fiore

 Antonio Fiore
29.09.2026 17:45:19
GMT+01:00



Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA) - APS
C/O Fidaf via Livenza, 6 00198 Roma
C.F. 04336801008
sito web: www.sigea-aps.it
PEC: info@pec.sigeaweb.it
e-mail: info@sigeaweb.it
RUNTS Lazio n. 3591

Commissione Giustizia della Camera dei deputati
c.a. Presidente **on. Ciro Maschio**,
Email com_giustizia@camera.it

Roma, 29 settembre 2026
Prot. U019/2026/sigea

OGGETTO: Contributo della SIGE-APS alla Proposta di Disegno di Legge recante “Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali” (C 3068).

PROPOSTE DI INTEGRAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE **“Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali”**

Nel ringraziare per il cortese invito, si riportano di seguito alcune proposte che tengono in conto l'art. 3 del Disegno di Legge che impone l'invarianza finanziaria, in modo che gli adempimenti siano assolti con le risorse disponibili a legislazione vigente.

- **All'art. 1, comma 5:** La norma delega il Governo ad abrogare espressamente le disposizioni connesse incompatibili e a dettare norme di coordinamento con quelle non abrogate o non modificate, anche mediante la redazione di un testo unico per ciascuna professione regolamentata. Si propone che il riordino dia luogo a un Testo unico delle professioni che raccolga la disciplina dell'Albo, delle competenze, dell'esercizio, del tirocinio, della formazione continua e del procedimento disciplinare, con abrogazione espressa e individuazione analitica delle norme superate.
- **All'art. 2, comma 1, lett. b):** Si propone di inserire la definizione di “professionista” al fine possa estendersi a tutti i soggetti che possono utilizzare il relativo titolo.
- **All'art. 2, comma 1, lett. c):** Il criterio introduce tre regole destinate a incidere direttamente sulla professione: le competenze degli iscritti sono definite per relazione alla normativa vigente all'entrata in vigore della legge; l'attività di consulenza rientra tra le competenze riconosciute; l'oggetto di ciascuna professione può essere stabilito solo con legge, con coordinamento tra le professioni che svolgono attività simili.
- **All'art. 2, comma 1, lett. c), punto 3):** Sarebbe opportuna una definizione per competenze, non un catalogo chiuso. Si propone che il Disegno di Legge definisca l'ambito della professione attraverso le competenze derivabili dal percorso formativo (titolo di studio, tirocinio, materie dell'esame di abilitazione) e dai quadri nazionali ed europei di classificazione delle competenze, come lo stesso criterio prescrive. Una definizione ancorata al percorso formativo è verificabile e si adatta all'evoluzione tecnica della materia.
- **Integrazione metodologica all'art. 2, comma 1, lett. c):**
Si propone, altresì, che per la pianificazione, programmazione, progettazione e realizzazione di piani, azioni ed opere relativi a temi complessi che coinvolgono una pluralità di competenze professionali — quali quelli orientati alla prevenzione dei rischi naturali e antropici, nonché all'adattamento ai cambiamenti climatici — sia adottato un approccio professionale multidisciplinare. Al fine di garantire l'efficacia dell'intervento ed evitare la fungibilità delle mansioni o la diluizione delle singole riserve di

Associazione di protezione ambientale individuata con decreto ministeriale del 24 maggio 2007 ai sensi dell'articolo 13, della legge 8 luglio 1986, n. 349



Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA) - APS
C/O Fidaf via Livenza, 6 00198 Roma
C.F. 04336801008
sito web: www.sigea-aps.it
PEC: info@pec.sigeaweb.it
e-mail: info@sigeaweb.it
RUNTS Lazio n. 3591

competenza previste dall'ordinamento, il coordinamento delle attività è affidato in via esclusiva al professionista la cui categoria ordinistica esprime le specifiche e preminenti competenze esclusive in materia di caratterizzazione, modellazione e analisi strutturale dei geo-rischi e delle componenti fisiche del territorio.

- **All'art. 2, comma 1, lett. c), punto 4):** “... coordinato con le professioni che svolgono attività simili”. Il nodo riguarda le competenze di confine professionale. Poiché la legge impone il coordinamento, si propone:
 - L'individuazione delle attività riservate avvenga in un tavolo tecnico formalizzato che veda la partecipazione dei Consigli nazionali delle professioni interessate, con esito documentato;
 - Il contributo specialistico di ciascuna professione non sia sostituibile con quello di una professione diversa, salvo che il professionista abbia conseguito il titolo corrispondente;
 - Dopo “...attività simili” aggiungere “, prevedendo che ad ogni livello di qualificazione formativa corrisponda un'unica iscrizione ad Albi tenuti da Ordini o Collegi professionali;”.
- **All'art. 2, comma 1, lett. c), punto 5) [Attività riservate e attività libere]:** Il criterio stabilisce che tutte le attività non espressamente riservate sono libere e possono essere svolte da tutti i professionisti. Si rende necessario il coinvolgimento dei Consigli nazionali e tener conto del quadro normativo vigente e della giurisprudenza consolidata.
- **All'art. 2, comma 1, lett. d):** Si propone di inserire un “periodo di tirocinio propedeutico al conseguimento del titolo di laurea abilitante o professionalizzante”.
- **All'art. 2, comma 1, lett. f):** Si propone di inserire la “previsione dell'obbligatorietà dell'iscrizione agli Albi per l'esercizio delle attività professionali”.
- **All'art. 2, comma 1, lett. i), punto 1):** Si propone di inserire il carattere di “rappresentanza istituzionale” anche in capo agli ordini territoriali.
- **All'art. 2, comma 1, lett. i), punti 2) e 3):** Richiede regolamenti volti a garantire la parità di genere attraverso misure specifiche (quote, doppia preferenza, alternanza nelle liste) e consente il voto elettronico con conservazione dei risultati per l'intera durata del mandato. Si propone che le misure di parità siano previste con criteri verificabili e che, per gli ordini di piccole dimensioni, il principio di proporzionalità attenuata nella ripartizione dei voti tra consigli territoriali sia definito con soglie espresse, così da garantire rappresentanza effettiva agli albi con minor numero di iscritti.
- **All'art. 2, comma 1, lett. l):** Si propone di inserire dopo “altre attività” la dicitura “professionali, commerciali o di diversa natura, fermo restando il regime dettato per i dipendenti pubblici dalla normativa vigente;”.
- **All'art. 2, comma 1, lett. p):** La norma consente, per gli albi esigui o in presenza di ragioni topografiche o demografiche, che un consiglio di disciplina territoriale estenda la competenza agli iscritti di più ordini limitrofi, a livello regionale o interregionale, con rimodulazione del numero dei componenti per scaglioni di iscritti. Si propone che l'attuazione avvenga con criteri predeterminati di accorpamento, che i componenti siano nominati secondo il principio di tutela di genere e che sia previsto l'obbligo di formazione specifica dei membri, come già dispone la lett. p), n. 6).
- **All'art. 2, comma 1, lett. r):** La norma riserva in via esclusiva ai Consigli nazionali la competenza sul Codice deontologico e richiede che i codici siano aggiornati con norme che garantiscano, anche a tutela del committente, che la prestazione, anche se resa con l'ausilio di tecnologie digitali, sia frutto

Associazione di protezione ambientale individuata con decreto ministeriale del 24 maggio 2007 ai sensi dell'articolo 13, della legge 8 luglio 1986, n. 349



Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA) - APS
C/O Fidaf via Livenza, 6 00198 Roma
C.F. 04336801008
sito web: www.sigea-aps.it
PEC: info@pec.sigeaweb.it
e-mail: info@sigeaweb.it
RUNTS Lazio n. 3591

della professionalità e della competenza specifica dell'iscritto. Si propone di tradurre il criterio in tre previsioni: dichiarazione esplicita del ricorso a strumenti automatizzati e verifica professionale del loro esito; obbligo di conservazione della documentazione primaria, dei dati di input e degli esiti dei controlli; responsabilità del professionista per gli errori derivanti dall'accettazione acritica di risultati generati da sistemi automatici.

- **All'art. 2, comma 1, lett. t):** La norma prevede il rimborso al tirocinante delle spese sostenute per conto dello studio o del professionista ospitante e la possibilità di riconoscere, con apposito contratto, un'indennità o un compenso commisurato all'effettivo apporto professionale. Si propone che l'indennità sia determinata in misura espressa e non discrezionale, che il tirocinio sia computato ai fini del percorso di specializzazione, che l'accesso alle prestazioni di rilievo pubblico sia progressivo e accompagnato da tutorato e che sia favorita la mobilità del tirocinio tra ordini territoriali.
- **All'art. 2, comma 1, lett. v):** La norma prevede sistemi di tutela in caso di mancati adempimenti derivanti da infortuni, ricoveri ospedalieri, gravi patologie o maternità. Si propone che la disciplina sia coordinata con le tutele dell'Ente previdenziale di categoria o Istituti previdenziali. Si propone altresì di inserire dopo "patologie o maternità" la dicitura "oppure ad altre cause di forza maggiore".
- **All'art. 2, comma 1, lett. aa), punto 5):** Si propone di inserire dopo "della formazione continua" la dicitura ", rilasciata dal Consiglio nazionale competente;". Si propone altresì un regolamento su tre direttrici: crediti annuali ripartiti tra formazione specialistica e trasversale; riconoscimento delle certificazioni di competenza e dei crediti da altre attività formative; ore obbligatorie sull'utilizzo degli strumenti di IA, con esplicito riferimento alla verifica critica degli elaborati assistiti da tali strumenti.
- **All'art. 2, comma 1, lett. bb) [Società tra professionisti e incompatibilità]:** Si propone di mantenere l'iscrizione all'Albo come condizione per la prestazione riservata, ribadire la responsabilità deontologica del socio professionista per l'attività della società e precisare che la forma societaria non altera la qualificazione soggettiva del professionista, con particolare riguardo alle prestazioni di rilievo pubblicistico. Quanto alle incompatibilità, si propone di riordinare il regime con riguardo alle attività di impresa da tenere distinte dalle materie della professione.

Presidente SIGEA-APS

Antonio Fiore

 Antonio Fiore
29.09.2026 17:45:19
GMT+01:00